



Data **25 LUG. 2022** Protocollo N° **326701** Class: **G. 920.01.2**

Allegati N° **1**

Oggetto: Malattia di Aujeszky: Schema per le movimentazioni di suini verso Regioni poste in Allegato IV Parte II del Reg 620/2021 con divieto di vaccinazione.

PEC

Ai Responsabili dei Servizi Veterinari delle
Az.ULSS del Veneto

Ai Responsabili Servizi Veterinari delle
Regioni e Province Autonome

e, p.c., Al Ministero della Salute
DGSAF - Ufficio III

Al Centro di Referenza Nazionale per la
Malattia di Aujeszky - c/o IZS-LER

Alle Associazioni di categoria suini

Alla Direzione Sanitaria dell'IZSVe

In relazione all'oggetto, si trasmette in allegato alla presente il protocollo concordato con le Regioni Lombardia, Emilia Romagna e Piemonte, a seguito di incontri tenutisi anche alla presenza del Centro di Referenza Nazionale per la Malattia di Aujeszky il quale, anche alla luce della nuova disciplina comunitaria (con particolare riferimento al riconoscimento dello stato di indennità) definisce i requisiti nei confronti della Malattia di Aujeszky che devono essere garantiti al fine della movimentazione di suini.

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono distinti saluti.

UNITA' ORGANIZZATIVA
SANITA' ANIMALE E FARMACI VETERINARI
Il Direttore

- *dr. Michele Bricchese* -

Responsabile del Procedimento: dott. Michele Bricchese
Referente dell'istruttoria: dott.ssa Laura Favero
Tel. 041/2791569 - e-mail: laura.favero@regione.veneto.it
Segreteria: 041/2791304

Area Sanità e Sociale
Direzione Prevenzione Sicurezza Alimentare Veterinaria – U.O. Sanità Animale e Farmaci Veterinari
Dorsoduro 3493 – 30123 Venezia – Tel.041/2791304 – Fax 04172791330

PEC: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it e-mail: saia@regione.veneto.it

ALLEGATO A

PIANO DI ERADICAZIONE DELLA MALATTIA DI AUJESZKY

PROTOCOLLO PER LE MOVIMENTAZIONI DI SUINI VERSO REGIONI CON PIANO DI ERADICAZIONE APPROVATO, VOLTO AL CONSEGUIMENTO DELL'INDENNITA' COMUNITARIA e SOSPENSIONE DELLA VACCINAZIONE

In conformità ai Piani di eradicazione per Malattia di Aujeszky (MA) approvati sul territorio di alcune Regioni, i quali prevedono la sospensione della vaccinazione nei confronti della MA da almeno 12 mesi al fine del conseguimento dell'indennità comunitaria per detta malattia, ed in particolare:

- Piano di eradicazione per MA condiviso tra Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Piemonte, a seguito del quale è stata sospesa la vaccinazione in tutti gli allevamenti suini da ingrasso a partire dal 30 Giugno 2021 e in tutti gli allevamenti da riproduzione a partire dal 1 Gennaio 2022;
- Piano di eradicazione per MA della Regione Veneto, che ha sospeso la vaccinazione di tutti gli allevamenti di suini a partire dal 1 novembre 2019;

nella necessità di tutelare il livello sanitario finora raggiunto dalle succitate Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto, garantendo in particolar modo l'assenza di animali vaccinati nei rispettivi territori per un periodo minimo di 12 mesi;

Visti i nuovi Regolamenti comunitari ed in particolare il Reg. 429/2016, Reg. 689/2020 e smi, il Reg. 620/2021 e smi, vengono di seguito ridefinite le condizioni per la movimentazione di suini verso le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto, fatto salvo l'invio diretto alla macellazione:

- a) I suini non devono essere vaccinati per malattia di Aujeszky;
- b) lo stabilimento di origine deve essere INDENNE da malattia di Aujeszky in conformità ai Piani regionali di controllo finalizzati all'eradicazione della malattia di Aujeszky nelle aziende suinicole; è da ritenersi valido lo status di indennità già precedentemente acquisito e mantenuto ai sensi dei piani preventivi, con aggiornamento in BDN non superiore a 12 mesi
- c) i suini da movimentare sono sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica per la ricerca degli anticorpi contro il virus intero della malattia di Aujeszky, su un campione prelevato nei 15 giorni precedenti la partenza. Per i suini di età inferiore a quattro mesi, nati da madri vaccinate con vaccino gE-deleto, può essere utilizzato il metodo diagnostico per la ricerca degli anticorpi contro la glicoproteina E. Il numero di suini sottoposti a prova deve consentire di rilevare una sieroprevalenza della partita del 10 % con il 95 % di confidenza (tabella in calce);

non è necessaria effettuazione dei campionamenti di cui alla lettera c) nel caso in cui gli animali rispettino i punti alle lettere a) e b) e provengano da uno Stato membro o una sua zona aventi status di indenne da malattia di Aujeszky in conformità al Reg 689/2020 e smi riportati nell'allegato VI parte I del Reg 620/2021 e smi quali Regione Friuli Venezia Giulia e provincia di Bolzano.

L'invio deve avvenire senza operazioni di raccolta.

Le movimentazioni di suini tra gli allevamenti indenni delle Regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto non richiedono l'adozione di controlli sanitari aggiuntivi fatto salvo che la qualifica sanitaria degli allevamenti sia aggiornata in BDN da non oltre 12 mesi.

Numero di suini da sottoporre a prova per consentire di rilevare una sieroprevalenza della partita del 10 % con il 95 % di confidenza:

ALLEGATO A

PIANO DI ERADICAZIONE DELLA MALATTIA DI AUJESZKY

PROTOCOLLO PER LE MOVIMENTAZIONI DI SUINI VERSO REGIONI CON PIANO DI ERADICAZIONE APPROVATO, VOLTO AL CONSEGUIMENTO DELL'INDENNITA' COMUNITARIA e SOSPENSIONE DELLA VACCINAZIONE

Numero capi partita	Numero capi da prelevare
Fino a 10	tutti
11	10
12	11
13-14	12
15-16	13
17-18	14
19-20	15
21-23	16
24-26	17
27-29	18
30-34	19
35-39	20
40-46	21
47-55	22
56-67	23
68-85	24
86-113	25
114-163	26
164-282	27
283-917	28
918 e oltre	29